



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gabinetto del Sindaco

-----*-----

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 17 del registro delle Determinazioni Sindacali. Data 17-11-2022	Oggetto: Conferimento incarico di Esperto del Sindaco al dott. Faustino Giambra (ex art. 14 l.r. 7/92).
---	--

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre, in Ribera, nella Sede Comunale.

IL SINDACO

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01/09/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

PREMESSO CHE:

L'art. 9, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 5 del 2021 che sostituisce l'art. 14 della legge regionale Siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), prevede che: «1. [i]l sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità [...] >>.

Con l'approvazione della suddetta legge regionale Siciliana 17 febbraio 2021 n.5 la Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio – 15 marzo 2022 n. 70 nell'ambito di tale perimetro ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito e limitatamente alla locuzione secondo cui, con riferimento agli incarichi di “esperto del Sindaco”, prevede: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità»;

La natura fiduciaria dell'incarico comunque astretto dai vincoli normativamente previsti e dalla necessità di compiuta motivazione rimane una prerogativa del tutto particolare in capo al Sindaco, coerente con il ruolo assegnatogli dall'ordinamento siciliano e frutto di una precisa volontà del legislatore nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» e di «ordinamento [...] degli enti locali», di cui, rispettivamente, agli artt. 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto;

Inoltre la possibilità di nominare esperti esterni caratterizzata dall'instaurarsi di un rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato per supportarlo nell'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art. 7, del D. Lgs. n. 165/2000 giustificherebbe l'inosservanza di una procedura selettiva;

L'incarico in esame presuppone, infatti, un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell'ente comunale, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che essere caratterizzato come rapporto intuitu personae;

Alla luce di tali considerazioni, la normativa in esame non va ricondotta alla materia dell'ordinamento statale bensì alla competenza esclusiva regionale, segnatamente a quella in materia di «regime degli enti locali» di cui all'art. 14, comma unico, lettera o), dello statuto;

DATO ATTO che la norma regionale su indicata, richiede un rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, e la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano l'esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Tale conclusione trova anche conforto nella giurisprudenza contabile (ex aliis, Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione 5 marzo 2019, n. 55/2019/PAR) e amministrativa (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 11 marzo 2013, n. 325) in ordine al titolo di competenza cui ricondurre la legge regionale Sicilia n. 7 del 1992, della quale la disposizione impugnata sostituisce l'art. 14;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti e, in particolare la sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007 con la quale il giudice contabile ha affermato che il Sindaco al quale spettano oltre i precipi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei dirigenti, ha la facoltà per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza legati da stretto rapporto fiduciario, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto;

ATTESO che il comune ha una popolazione inferiore a trenta mila abitanti per cui il numero degli incarichi conferiti ad esperti estranei non può essere superiore ai limiti fissati da all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 17 febbraio 2021 n.5 e che sussiste l'obbligo per il Sindaco, previsto dal comma 4 della stessa legge, di trasmettere annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati;

CONSIDERATO che per quanto attiene gli effetti delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica secondo la costante giurisprudenza costituzionale, anche riferita all'ordinamento siciliano, come ripetutamente affermato dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti «[1] il trattamento economico degli incaricati, non può eccedere il limite dello «stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali» così come previsto al comma 5) della succitata legge regionale 17 febbraio 2021 n.5 e che per il riconoscimento del trattamento di missione la norma di riferimento è l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 39 del 1997;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati;

CONSIDERATO lo scrivente intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto per l'espletamento delle attività connesse a supportare il Sindaco nella sua attività di programmazione relativamente all'ambito dei servizi sociali, sempre più destinatario di finanziamenti nazionali ed europei;

ESAMINATO il curriculum vitae presentato dal dott. Faustino Giambra, da cui risulta una comprovata esperienza professionale maturata nelle attività di supporto specialistico alle politiche pubbliche in materia socio - sanitaria;

VISTA le dichiarazioni rese dall'esperto riguardanti:

-l'insussistenza di cause di previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità e incompatibilità);

-del calcolo ai fini dell'indennità,

-del regime fiscale forfettario;

VISTO l'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici che, a mente dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono estesi all'esperto, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

CONSIDERATO che per l'incarico di che trattasi il compenso omnicomprensivo viene concordato con il professionista nella misura di € 600,00 mensili sino al 31/12/2022 (mese di novembre e dicembre € 900,00) da imputare sul corrente bilancio nel seguente modo:

€ 900,00 Cap. 11040316 art. 1 esercizio 2022

RITENUTO che l'importo sopra indicato risulta di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla citata norma e, tanto, in ossequio alla normativa di contenimento della spesa che risulta compatibile con il limite di spesa annuo per gli incarichi di studi e consulenze previsto nel bilancio di previsione;

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile", ed in particolare l'articolo 163;
- la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 08 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Legge Regionale n. 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

P.Q.S.

DETERMINA

- 1) Di conferire al Dott. Faustino Giambra, nato aomissis.... il ...omissis.... e residente ad ...omissis... in Via ...omissis...., (c.f. ...omissis...) l'incarico fiduciario di esperto del Sindaco ex art. 14 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ed ii., correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche in materia socio - sanitaria dell'ente comunale, ruolo strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco con espletamento di attività di supporto specialistico di controllo dei progetti già finanziati e di indirizzo programmazione e nella presentazione di progetti a valere su nuovi avvisi/bandi pubblici e privati e per particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
- 2) Di stabilire che l'incarico avrà durata fino al 31/12/2022 con possibilità di rinnovo entro i limiti del mandato dello scrivente;
- 3) Di stabilire il compenso omnicomprensivo da corrispondere al suddetto professionista nella misura di € 600,00 mensili sino al 31/12/2022 per un totale di € 900,00 (mese di novembre e dicembre 2022);
- 4) Che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, il dott. Faustino Giambra potrà richiedere l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

5) Di dare atto:

- che la documentata esperienza professionale, costituiscono sufficiente motivazione per l'affidamento dell'incarico ai sensi dell' ex art. 14, comma 3, della l.r. n. 7/92;
- che viene rispettato il divieto di cui all'art. 9 della l.r. 17-02-2021, n.5 (ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi);
- che il presente incarico, ai sensi dell' ex art. 14 della citata legge regionale 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
- che il presente incarico di esperto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);

6) Incaricare il Dirigente del 1° Settore ad Interim di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti all'impegno di spesa dando mandato allo stesso di provvedere alla prenotazione, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la somma di € 900,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e all'esercizio in cui la stessa è esigibile come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Imp.	Esercizio
€ 900,00	1	1	1	10110307	1	5840/2022	2022

- 7) dare atto che all'impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale;
- 8) Dare atto, altresì, che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.
- 9) Notificare la presente determinazione all'interessato e trasmettere copia al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Settori, agli Assessori Comunali e al Presidente del Consiglio;
- 10) Disporre da parte dell'ufficio competente la comunicazione dei dati alla P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica ex art. 53 comma 14 d.lgs. n. 165/2001;
- 11) Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori".

Il Sindaco
f.to: Avv. Matteo Ruvolo



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione Sindacale ad oggetto: Conferimento incarico di Esperto del Sindaco al dott. Faustino Giambra (ex art. 14 l.r. 7/92).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE ad Interim DEL 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , _____

IL DIRIGENTE ad interim DEL 1° SETTORE
f.to: (Dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera , _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to: (Dott. Raffaele Gallo)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione sindacale in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno : 5840/2022
Importo : € 900,00
Missione : 1
Programma : 1
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10110307/1
Esercizio : 2022

Ribera, lì _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to: Dott. Raffaele Gallo

La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

F.to: Avv. Matteo Ruvolo

Per copia conforme per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale li Il Segretario Generale _____	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ col n° _____ del Registro pubblicazioni. Il Messo Comunale _____
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, Che la presente determinazione del Sindaco è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____, per 15 giorni consecutivi e contro la stessa NON furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale li, _____

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a.:

- Settore 1°: **AFFARI GENERALI**
- Settore 2°: **INFRASTRUTTURE, URBANISTICA**
- Settore 3°: **ECONOMICO - FINANZIARIO**
- Settore 4°: **POLIZIA LOCALE E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Il Responsabile

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 12, comma 10, della L.R. 7/1992 e s.m.i.